

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Eccezione di prescrizione: quando è validamente proposta?

Va dato seguito al principio per cui l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso. Queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte.

NDR: In tal senso si veda, di recente, Cass. 27 luglio 2016 n. 15631 e Cass. 22 maggio 2016 n. 11843.

Corte di appello di Palermo, sentenza del 20.2.2017

...omissis...

Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza impugnata, per aver erroneamente dichiarato la prescrizione della domanda risarcitoria avanzata dalla xxxxx

In particolare, continua l'appellante che il giudice di prime cure abbia ritenuto decisivo il termine di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, senza aver tenuto conto che "dai documenti acquisiti agli atti non risulta affatto la data in cui la xxxxxxxxxa presentato la istanza per il riconoscimento dell'indennizzo", incorrendo, quindi, nel vizio di ultrapetizione per aver fatto decorrere "l'esordio del termine quinquennale della prescrizione da una data diversa da quella dedotta dal Ministero a sostegno della eccezione di prescrizione".

Ad avviso di questa Corte, la doglianza va rigettata.

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il convenuto Ministero, fin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, nel sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato xxxxxx in primo luogo abbia indicato come data di decorrenza della prescrizione "quella in cui si è verificato il fatto dannoso", ha sostenuto altresì che, qualora il giudice "volesse adottare una soluzione meno rigorosa, sarebbe ragionevole considerare quale momento iniziale quello della scoperta della patologia".

Ciò precisato, ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice ha ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione della domanda risarcitoria dal 9 Marzo 2001, data che risulta indicata nella richiesta di convocazione alla visita medica presso la competente struttura pubblica. Pertanto, alla medesima data si fa risalire la presentazione dell'istanza da parte della *omissis*, volta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, ritenendo che da tale momento la stessa abbia avuto "contezza della ricollegabilità della patologia alla trasfusione".

Venendo al merito della questione, e al fine di escludere in capo al primo giudice la sussistenza del vizio di ultrapetizione, è sufficiente osservare che, secondo un orientamento ormai consolidato anche di recente nella giurisprudenza della Suprema Corte, "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso. Queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte" (Cass. 27 Luglio 2016 n. 15631; Cass. 22 Maggio 2016 n. 11843). Pertanto, ad avviso di questa Corte, la censura che il primo giudice abbia indicato un termine diverso da quello evidenziato dal Ministero non corrisponde al vero (1) e, correttamente, lo stesso ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo, senza alterare il thema decidendum. (xxxx Adde: né, comunque, ha rilevanza.

Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello va, in definitiva, rigettato e, pertanto, si conferma la dichiarazione di avvenuta prescrizione della

domanda risarcitoria della xxxxxxnei confronti dell'appellato Ministero della Salute.

Attesa la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di lite.

pqm

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto vvvvvv confronti del Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 27.07.2010, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata; compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile